



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Art. 4 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

Art. 5 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

Art. 6 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Art. 7 – Esclusiva generale e commerciale

Art. 8 – Esame delle proposte di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 9 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

Art. 10 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

Art. 11 - Aspetti contabili e fiscali

Art. 12 – Controlli e verifiche

Art. 13 –Trattamento dati personali

Art. 14 – Rinvio

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune con soggetti privati e associazioni senza fine di lucro, costituite con atto notarile, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 del D.lgs 449/97, nell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 120 del D. Lgs. 42/2004, nell'art. 134 del D.Lgs. 36/2023, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa, realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee – Comune di Ficarazzi) la quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, la ragione sociale, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto, essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine.

b) per **“sponsorizzatore” o “sponsor”**: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;

c) per **“sponsorizzato” o “sponsee”**: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;

d) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor;

e) per **“sponsorizzazione di puro finanziamento”**: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare esclusivamente una somma di denaro;

f) per “**sponsorizzazione tecnica**”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori.

Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione della sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale. Nel corso dell'anno, la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e Associazioni senza fine di lucro. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

3. I Responsabili dei servizi, nell'ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 4 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune si riserva di esaminare ogni iniziativa e di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche.
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia e comunque lesive della dignità umana;
- e) messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabile. L'interessato attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti per i quali si configurano le seguenti ipotesi:

- sussistenza di conflitto di interessi tra la attività del proponente e l'attività del Comune di Ficarazzi;
- sussistenza di controversie di natura legale o giudiziaria pendenti tra il proponente e il Comune di Ficarazzi.

Art. 5 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor.

Art. 6 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, nella misura del 100% al momento della conclusione del contratto, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.
2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.

Art. 7 – Esclusiva generale e commerciale.

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
 - a) **esclusiva generale**: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di **sponsor unico** del Comune per un determinato periodo o per tipologia di iniziativa;
 - b) **esclusiva commerciale**: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.
3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 8 – Esame delle proposte di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Le sponsorizzazioni possono essere richieste dall'Ente, ovvero proposte spontanee da soggetti terzi; in quest'ultimo caso, le stesse devono essere riconosciute e valutate come utili agli interessi e confacenti agli scopi istituzionali di questo Ente, con riferimento alle componenti economiche, qualitative e organizzative. L'utilità della proposta spontanea avviene mediante approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Sia per le richieste di sponsorizzazioni ad iniziativa dell'Ente che per le ipotesi di proposte di sponsorizzazioni spontanee, la procedura di scelta dello sponsor varia a seconda dell'importo economico di sponsorizzazione:

a) **importo superiore ad € 40.000,00 (iva esclusa)**: il procedimento di scelta dello sponsor, ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dei requisiti qualificanti gli operatori economici.

L'avviso, dovrà indicare:

1. - l'oggetto della sponsorizzazione;
2. - i requisiti di partecipazione;
3. - le modalità e il termine per la presentazione delle offerte
4. - l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
5. - i criteri di valutazione delle offerte;
6. - l'eventuale importo minimo, a base della procedura, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
7. l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

L'avviso può prevedere che si proceda all'affidamento anche in presenza di una sola proposta.

Il Comune ha la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, qualora nessuna delle offerte presentate risulti idonea a soddisfare le esigenze per le quali è stata indetta la procedura.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate e approvate con Determinazione Dirigenziale dal Responsabile del Settore competente nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso medesimo.

b)**importo inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa)**: Per le richieste di sponsorizzazioni da parte dell'Ente, l'affidamento allo sponsor è subordinato alla pubblicazione, per almeno 7 giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor. Sia nel caso di richieste di sponsorizzazioni ad iniziativa dell'Ente che per le ipotesi di proposte di sponsorizzazioni spontanee di importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa, in ogni caso, l'affidamento viene effettuato direttamente con Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Settore competente, previa verifica dell'inesistenza di situazioni di

esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, tenendo conto degli elementi sotto riportati:

- inesistenza di conflitto di interesse tra l'attività del proponente e l'attività del Comune di Ficarazzi;
- inesistenza di controversie di natura legale o giudiziaria del proponente con il Comune di Ficarazzi;
- coerenza del proponente e del proprio ambito di attività con le finalità e l'immagine istituzionale del Comune di Ficarazzi e con le finalità dell'iniziativa che si intende sponsorizzare

A seguito dell'affidamento, si procederà alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione in forma scritta in analogia con quanto prevede la normativa vigente.

Art. 9 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione è regolato da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione e la fatturazione;
- d) la durata del contratto;
- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- f) i controlli sull'attività dello sponsor;
- g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) la competenza del Foro in caso di controversie;
- j) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 134 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 11 – Aspetti contabili e fiscali

- 1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate.
- 2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
- 3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli

eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

5. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.

6. I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Controlli e verifiche

1. L'Ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor.

Art. 13 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14 – Rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Il Presente Regolamento, divenuta esecutiva la Deliberazione che lo approva, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Amministrazione Trasparente sottosezione "Disposizioni Generali".